

PREVIDENZA Secondo il Tar del Lazio la veste di associazione privata ha solo valenza organizzativa

Casse con «natura pubblica»

L'ente dei commercialisti deve rispettare le regole sugli appalti per affidare i servizi assicurativi

ROMA ■ Le Casse di previdenza dei liberi professionisti continuano a essere organismi di diritto pubblico, nonostante la privatizzazione avvenuta con il decreto legislativo 509/94. Sono le conclusioni della sentenza 4364 del Tar Lazio (sezione III ter), depositata il 3 giugno scorso. Gli effetti della decisione firmata dal Presidente Francesco Corsaro, dal relatore Silvestro Maria Russo e dal Primo referendario Stefano Fantini sono "deflagranti" per il comportamento che dovranno tenere le Casse professionali, Fondazioni e Associazioni senza finalità di lucro. Le 14 pagine parlano chiaro: non siamo di fronte a soggetti di diritto privato, ma a Enti che hanno l'obbligo di «conformarsi e rispettare le norme comunitarie e nazionali sull'evidenza pubblica». Prima fra tutte, quella di sottoporsi a gare d'appalto formali per l'affidamento dei servizi, ma anche di lavori e forniture.

A pagare lo scotto della pronuncia è la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza in favore dei dottori commercialisti, "rea" di aver affidato i servizi assicurativi in favore degli iscritti, attraverso una procedura informale. Una procedura illegittima per i giudici amministrativi che hanno annullato gli atti «con contestuale obbligo per la Cassa nazionale dei com-

mercialisti di procedere all'indizione di un pubblico incanto per la scelta dell'impresa cui affidare detto servizio». Il tutto «qualora permanga un interesse alla copertura sanitaria dei suoi iscritti per l'anno 2005».

Questo è l'effetto della decisione che farà certamente discutere, su cui quasi sicuramente la Cassa (che al Tar era affiancata dall'Adepp, l'associazione degli Enti) proporrà appello di fronte al Consiglio di Stato.

Il Tribunale amministrativo ha motivato in maniera molto circostanziata la propria scelta, esplicitando al meglio il decreto legislativo 157/1995 (attuazione della direttiva 92/50/Cee in materia di appalti pubblici di servizi). La legge obbliga tutti gli «organismi di diritto pubblico» a indire regolari gare d'appalto per l'assegnazione a terzi dei servizi; ma le Casse di previdenza si ritenevano escluse, rivendicando lo status giuridico di «associazioni di diritto privato», come affermato nel 509 del 1994. Per il Tar quest'ultima definizione ha una rilevanza organizzativa, ma non cambia la natura delle Casse privatizzate che continuano a mantenere le caratteristiche fondamentali degli enti pubblici.

È bastato valutare i tre parametri che consentono l'individuazione di un organismo di

diritto pubblico: 1) avere personalità giuridica; 2) perseguire finalità di interesse generale, non industriale o commerciale; 3) essere finanziati, gestiti o controllati dallo Stato o da suoi organi. Ecco il risultato della verifica: «Per l'intimata Cassa nazionale sussiste la soggettività giuridica» (dato palesemente riconosciuto, *ndr*). Sul secondo punto, questo il verdetto: anche se la Cassa provvede alla previdenza di una sola categoria professionale, «persegue scopi d'interesse generale, come il bisogno previdenziale e assistenziale sancito dall'articolo 38 della Costituzione per tutti i cittadini e per i lavoratori».

Infine, l'influenza dello Stato: «La Cassa non è un ente indipendente (...) e la vigilanza esercitata dal ministero del Lavoro va intesa in senso effettivo, ossia come potestà di approvazione, nel merito, degli atti fondamentali e sulle deliberazioni in materia di contributi e prestazioni». Soprattutto, la contribuzione all'Ente è obbligatoria.

Con queste premesse, le conclusioni del Tar Lazio sono scontate: la Cassa è un organismo di diritto pubblico, anche se non è «espressamente menzionata nell'elenco del Dlgs 157/1995, in quanto tale elenco non ha valore esaustivo, ma solo indicativo».

GABRIELE MASTELLARINI

